

TORNATA DEL 14 GENNAIO

PRESIDENTE. Il deputato Salaris ha facoltà di parlare.

SALARIS. Anche dopo le spiegazioni date dal regio commissario e dal relatore della Commissione io sono obbligato a persistere nel mio emendamento.

Mi sorprende invero la confusione che si fa tra i casi contemplati nell'articolo 1° e nell'articolo 3, e come in tutti i casi si voglia il diritto al Governo di collocare l'impiegato a riposo.

Io trovo giusto che codesto diritto si accordi al Governo nei casi menzionati nell'articolo 1°, ma per fermo scorgo sconveniente ed ingiusto che lo si estenda codesto diritto ai casi dell'articolo 3.

Nei casi contemplati all'articolo 1° non potrebbe esservi pericolo di arbitrio, nè grave danno all'impiegato, il quale, o per aver compiuto quarant'anni di servizio, o per aver impiegato nel servizio dello Stato venticinque anni e raggiunto il sessantesimoquinto anno di sua età è posto in tale condizione da non aver più a temere l'arbitrio di chicchessia. Come ognuno comprende, la sua carriera è fornita, e se a lui compete il diritto di chiedere il collocamento a riposo, è ben giusto che senza di lui dimanda possa il Governo accordargli il ritiro.

L'impiegato in questi casi non soffre danno nella carriera che è fornita, nè detrimento negl'interessi, avendo acquistato diritto ad un'annua pensione.

Ma è egli giusto che questa facoltà del Governo la si estenda ai casi dell'articolo 3? Basterà, o signori, considerare la diversità dei casi fra l'articolo 1° e l'articolo 3 per affermare che codesta facoltà non debbesi concedere al Governo rispetto agl'impiegati dei quali è parola nell'articolo 3.

La lettera *a* dell'articolo 3 contempla il caso in cui un impiegato che abbia già servito oltre dieci anni, ma per uno spazio minore di anni venticinque, sia divenuto impotente a continuare od a riassumere il servizio per malattia non incontrata per motivi di servizio.

Egli è evidente che in questo caso l'impiegato costretto a rinunciare alla carriera ed a ritirarsi non può dolersi che della sua disgrazia, ma non certo dell'arbitrio del Governo.

Ma alla lettera *b* si contemplano i casi in cui l'impiegato, dopo un servizio di oltre dieci anni e minore di anni venticinque, sia stato dispensato dall'impiego, oppure sia stato collocato in disponibilità per soppressione o riforma degli uffizi.

Se in questi casi la si accorda al Governo la facoltà di collocarlo a riposo, egli è evidente che a questo impiegato viene preclusa la carriera non solo, ma se gli arreca anche detrimento in quanto che collocato a riposo egli dovrà appagarsi di una indennità per una sola volta da prestarglisi a termine dell'articolo 20 di questa legge.

Ma, o signori, soprattutto mi preoccupo della possibilità degli arbitrii, ed è innegabile che concedendosi al Governo la facoltà di collocare ne' sovra enunciati

casi a riposo l'impiegato, si passerà anzitutto a riformare l'ufficio per metterlo in disponibilità, e sarà aperta la via per privarlo dell'impiego in appreso con una miserevole indennità.

Se la facoltà che si accorda al Governo coll'articolo 5° la si accorda agl'impiegati che si trovassero ne' casi dell'art. 3, niun impiegato sarebbe sicuro di fornire sua carriera, e di conseguire il diritto alla pensione senza il favore più che spiegato del Governo; impiochè è ben facile sotto qualunque pretesto sopprimere o riformare un ufficio, collocare in disponibilità l'impiegato, ed usare poscia della facoltà che vorrebbe accordare al Governo con questo articolo per collocarlo a riposo, mercè l'indennità di cui parla.

In siffatta guisa, o signori, io non saprei affermare che questa legge costituisca delle guarentigie agl'impiegati, o se piuttosto non renda la loro posizione assai più precaria, dando campo agli arbitrii possibili modo assai facile.

Un impiegato, o signori, che vien posto in disponibilità per soppressione o riforma d'ufficio subisce questa posizione senza suo fatto, nè certamente egli ha rinunciato al diritto d'un impiego dopo un servizio onorato per oltre dieci anni, nè ha rinunciato alla carriera, alla quale trovasi di aver sacrificato i migliori anni della sua vita. Che questo impiegato dunque possa collocarsi a riposo d'ufficio è ingiustizia.

E questa ingiustizia, o signori, sarebbe sanzionata dalla Camera, se si votasse l'articolo 5° senza la modificazione da me proposta.

Farò ancora un'ultima considerazione, lasciando alla Camera ne tenga quel conto che stimerà nella sua saviezza.

Tutto giorno si parla di riforme di organici presso tutte le diverse amministrazioni dello Stato, e queste riforme aggiungerò sono reclamate dalla pubblica opinione, e non dubito si proporranno dal Governo. Or per effetto di coteste sperate riforme molti uffizi saranno soppressi; molti mutati, e per conseguenza non pochi impiegati dovranno essere in disponibilità.

In quali angustie saranno cotesti impiegati, se l'articolo 5 di questa legge sarà votato senza la modificazione proposta? Essi dovrebbero fin d'ora rassegnarsi alla probabilità di cancellare dodici o quindici anni di servizio inutilmente sprecati; perocchè non è così penso bastevole l'indennità che loro si concede a speranza d'una carriera che si perde.

Anche per questa considerazione io insisto nella proposta, che l'articolo 5 sia concepito nei seguenti termini:

« Il Governo potrà, salvo l'osservanza delle leggi relative all'inamovibilità dei magistrati e dei professori, collocare a riposo un impiegato che vi abbia diritto a termine dell'articolo 1, ancorchè non ne facesse domanda. »

Signori, ritenete che i casi dell'articolo 5 non possono, nè devono confondersi con quelli dell'articolo 3, e se giustizia consente che il Governo possa colloca-